

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 797}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Modifica dell'articolo 230 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
in materia di educazione stradale

Presentata il 13 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della sicurezza stradale è purtroppo sempre di attualità. Ogni fine settimana osserviamo impotenti il ripetersi di gravi incidenti stradali, spesso con conseguenze mortali.

Il tasso di sinistrosità stradale sicuramente diminuirebbe di molto se i principi basilari dell'educazione e della sicurezza stradale fossero insegnati con più vigore nelle scuole italiane.

La conoscenza e lo studio dei principi dell'educazione stradale non devono considerarsi una vera e propria materia, ma un insegnamento che viene impartito da tutto il corpo docente: la materia infatti si caratterizza per la sua interdisciplinarietà.

I principi della sicurezza e dell'educazione stradale debbono essere insegnati nella scuola in ogni ordine e grado perché

ormai non è più di certo trascurabile la realtà delle strade e dei trasporti in genere.

L'attuale legislazione prevede l'insegnamento dell'educazione e della sicurezza stradale, ma tutto è stato lasciato alla libera iniziativa dei collegi dei docenti e dei provveditorati agli studi. Questo stato di cose non è più tollerabile, considerata l'importanza sociale della materia e del suo insegnamento. Per questo motivo, la presente proposta di legge prevede, trascorsi sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico l'imposizione al capo dell'istituto scolastico, qualora quest'ultimo non adempisse all'obbligo di tale insegnamento, di un ispettore tecnico inviato dal provveditore agli studi per dare vita, insieme con il collegio dei docenti, alla programmazione dell'insegnamento dell'educazione stradale.

Considerata l'importanza della materia è stata prevista la collaborazione del Ministero della pubblica istruzione con enti e associazioni di provata esperienza nel settore e con la polizia municipale.

Nella presente proposta di legge è stato anche previsto il rilascio di un attestato da parte della scuola, contemporaneamente al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, dopo aver sostenuto una prova teorica sui principi dell'educazione stradale.

L'attestato consentirà l'uso e la guida dei ciclomotori da parte dello studente al compimento del quattordicesimo anno di età. La vendita dei ciclomotori è aumentata notevolmente in questi ultimi anni anche per motivi di viabilità pratica, ma un ragazzo di quattordici anni alla guida di un ciclomotore deve avere la perfetta cognizione delle norme della strada, della segnaletica e di quanto altro sia utile per la sua sicurezza e per quella altrui.

È assurdo che, anche in considerazione delle caotiche condizioni di traffico citta-

dino attuale, si possa guidare un mezzo a motore senza nessun attestato di abilitazione alla guida stessa. Considerando che gli studenti compiono di media 14 anni al termine della scuola media inferiore, il problema viene risolto con il rilascio di un attestato scolastico sull'educazione stradale che li abilita alla guida di ciclomotori su strada pubblica al compimento del quattordicesimo anno contemporaneamente al conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

I cittadini privi di qualsiasi patente dovranno sostenere presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti una prova orale sui principi dell'educazione stradale per il conseguimento dell'attestato di abilitazione alla guida dei ciclomotori.

Con l'insegnamento in ogni ordine e grado della scuola dei principi dell'educazione e della sicurezza stradale, sicuramente diminuirà l'elevato numero degli incidenti stradali ed il tasso di mortalità per il sinistro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 230 — (*Educazione stradale*) — 1.
I Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione degli enti, delle fondazioni e delle associazioni di provata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati del relativo piano finanziario, da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado, che concernono la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli a due ruote e delle regole di comportamento degli utenti.

2. I singoli collegi dei docenti stabiliscono le indicazioni generali di programmazione dell'educazione stradale nonché l'ammontare delle ore da destinare a tale insegnamento e individuano le competenze, il personale, le risorse e tutto quanto necessario alla realizzazione dell'educazione ai principi della sicurezza stradale.

3. Qualora il collegio dei docenti non adempia agli obblighi di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, il provveditore agli studi impone al capo dell'istituto scolastico inadempiente l'immediata attuazione del progetto o, in alternativa, nomina un ispettore tecnico al fine di avviare, con il collegio dei docenti, la programmazione dell'insegnamento dell'educazione stradale.

4. Il Ministero dei lavori pubblici, sentite le associazioni e gli enti di cui al comma 1, fornisce il materiale audiovisivo e ogni altro supporto didattico necessario

all'insegnamento dei principi dell'educazione e della sicurezza stradale.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria circolare, disciplina le modalità di svolgimento dei programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti alle forze dell'ordine e della polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente agli enti ed alle associazioni di cui al comma 1. La circolare ministeriale prevede, altresì, l'istituzione di appositi corsi di formazione per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi.

6. Contemporaneamente agli esami per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, gli studenti devono sostenere una prova orale sui principi della educazione stradale finalizzata al conseguimento di un attestato scolastico di educazione stradale, che li abiliti alla guida dei ciclomotori al compimento del quattordicesimo anno di età. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato. Il presente comma si applica a partire dall'anno scolastico 1997-1998.

7. I cittadini privi della abilitazione alla guida devono sostenere, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile competenti per territorio una prova orale sui principi dell'educazione stradale per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'effettuazione della prova e per il rilascio dell'attestato.

8. Relativamente all'abilitazione alla guida dei ciclomotori, sono fatti salvi i diritti acquisiti sino al 30 giugno 1998 ».